



Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

**LABORATORIO DI MONITORAGGIO E ANALISI
SULLE DISCRIMINAZIONI *ON LINE***

GIURISPRUDENZA

ottobre 2014

Premessa

Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione della normativa sulle discriminazioni on line è complicato, evidentemente, dalla esiguità delle disposizioni in questione.

L'attenzione dei giudici si è concentrata, in particolare, su due distinti aspetti del fenomeno discriminatorio: il c.d. *hate speech on line*, nel caso in cui i messaggi d'odio veicolati sul web si rivolgono a destinatari indeterminati in ragione della loro appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche; e la diffamazione on line, quando l'insulto tramite il web - specie all'interno dei principali social media - sia rivolto all'onore e alla reputazione di una persona determinata.

Nel periodo di monitoraggio, è stata pubblicata una sentenza che riunisce in sé entrambe le fattispecie appena indicate, così rappresentando, un utile esempio di reazione dell'ordinamento alle condotte discriminatorie sul web.

Il caso (Tribunale penale di Trento, 14-07-2014, n. 508)

Il Tribunale penale di Trento, il 15 maggio scorso, ha condannato uno dei consiglieri circoscrizionali del Comune di Trento, sig. Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., aggravato dalle finalità di odio e discriminazione razziale, di cui all'art. 3 della legge n. 205/2003. L'imputato aveva infatti pubblicato, sulla propria pagina Facebook, un commento gravemente offensivo e lesivo della reputazione dell'ex Ministra per l'integrazione Cecile Kyenge, e, in particolare, la frase : “(...) *se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita*”.

Il citato post è stato pubblicato sul profilo Facebook del sig. Serafini secondo una modalità definita “pubblica” che permette la visualizzazione del commento alla totalità degli utenti del menzionato social network, e non soltanto ai cosiddetti “amici”.

Il Collegio, in particolare, ha respinto la tesi difensiva dell'allora imputato – secondo cui tali affermazioni sarebbero rientrate nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero, con specifico riferimento al diritto di cronaca e di critica – ed ha affermato il superamento, di fatto, dei limiti all'esercizio di tali diritti.

Secondo il Tribunale, infatti, la condotta posta in essere dal sig. Serafini non poteva essere qualificata alla stregua di una critica politica ma, al contrario, si configurava quale attacco personale gratuito all'ex Ministra, lesivo della sua dignità morale ravvisandosi, per ciò, gli estremi per la contestazione del reato di diffamazione aggravata di cui al comma 3, art. 595, c.p.

Il Tribunale ha successivamente ricordato come tali considerazioni trovino la propria base legittimante in una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a partire dalla nota sentenza “decalogo” (Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), si è pronunciata in merito al limite della continenza nel diritto di critica.

Tale limite, secondo la Corte, si sostanzierebbe nel rispetto dell'altrui dignità, in quanto la libertà di espressione non può trascinare in gratuite ed arbitrarie offese alla persona aventi un intento chiaramente diffamatorio e discriminatorio; ciò accade quando il limite dell'altrui dignità

“è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass. Civ., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060).

Una volta accertato il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, c.p., comma 3, il Tribunale ha avuto modo di affermare, con riguardo alla configurabilità dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, che non è possibile negare come, nel caso di specie, le esternazioni del sig. Serafini costituiscono *“una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”* (cfr. in tal senso, Cass., sentt. nn. 9381/2006, 38591/2008, 11590/2010, 25870/2013).

Sulla base delle argomentazioni esposte, il Tribunale penale di Trento condanna così il sig. Serafini alla multa di 2.500 euro e al risarcimento del danno in favore delle associazioni costitutesi parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali.

Considerazioni sulla diffamazione aggravata

Dalla sentenza oggetto di analisi emergono alcune riflessioni. Com'è noto, il reato di diffamazione è disciplinato dall'art. 595 c.p., secondo cui è punito chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione.

Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo, riguardano le diverse ipotesi di aggravanti ossia, rispettivamente, l'attribuzione di un fatto determinato, l'offesa recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, l'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio.

Sebbene non vi sia alcun riferimento alla diffamazione a mezzo Internet, questa è di fatto considerata un'ipotesi di diffamazione aggravata, secondo il terzo comma dell'art. 595 c.p., poiché commessa con altro mezzo di pubblicità – rispetto alla stampa – *“essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica”* (Cass. pen., sez. V, 1/07/08, n. 31392).

Nonostante Internet sia ritenuto il mezzo di comunicazione più potente e pervasivo, il legislatore non ha reputato necessaria la creazione di una normativa *ad hoc* per la rete, ma si è limitato ad estendere quella esistente e riguardante gli altri mezzi di comunicazione di massa.

La questione, quindi, viene rimessa attualmente alla discrezionalità dei giudici nonché, che tuttavia non è sempre univoca e lineare. Infatti, la Suprema Corte, se nel 2000 aveva ritenuto di non dover mutare né integrare la legge in fatto di diffamazione a mezzo Internet, successivamente evidenzia come *“la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale”* dato che *“la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-telesive”* (Cass. pen., Sez. V, 17/11/2000, n.4741).

Inoltre, dato il carattere fortemente democratico e transnazionale della rete, capace di dare alla parola offensiva e diffamatoria un'eco enormemente più vasta rispetto agli altri mezzi di

comunicazione, i fenomeni di diffamazione *on line* sono sempre più gravi e sempre più ampi, soggetti ad una diffusione velocissima e al di fuori di ogni controllo, dato che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza “*le procedure, appunto legali o tecniche, hanno bisogno di tempi lunghi, mentre il messaggio veicolato dal computer si propaga fulmineamente*” (Cass. pen., Sez. V, 17/11/2000, n.4741).

La Corte di Cassazione cerca, quindi, di arginare il problema dei sempre più diffusi e dilaganti contenuti a sfondo diffamatorio che circolano in rete, estendendo la normativa esistente all'art. 595 c.p. ed ampliando il più possibile la giurisdizione interna.

Da questo punto di vista, la creazione di una normativa *ad hoc* per Internet garantirebbe una più certa punizione di reati che impattano gravemente sulla vita dei cittadini/utenti ma, allo stesso tempo, potrebbe provocare alcuni effetti negativi.

Leggi specifiche per regolamentare un mezzo così democratico, infatti, potrebbero mutarne la natura libera ed aperta e assoggettare Internet a logiche di natura politica ed economica, come avviene in molti dei paesi che hanno introdotto misure del genere: in Indonesia, ad esempio, è in vigore la legge n.11/2008 “*on Electronic Information and Transactions*” che, prevedendo pene molto più aspre per la diffamazione a mezzo Internet, consente al governo di filtrare e bloccare i contenuti di molti siti considerati scomodi; in Russia si consideri ad esempio il caso Navalny, condannato a una multa pesantissima e alla chiusura del suo blog, per aver dato del tossicodipendente ad un deputato locale.

Altro aspetto da considerare è che l'eventuale predisposizione di una normativa *ad hoc* diretta a disciplinare l'universo di Internet potrebbe non risolvere del tutto la questione della repressione dei fenomeni degenerativi dei social network, in considerazione della rilevante portata che hanno acquisito fenomeni quali, ad esempio, il *cyberbullismo*.

A tal proposito, il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri riporta l'indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, condotta da Eurispes e Telefono Azzurro nel 2011 e 2012, in cui si afferma che un quinto dei ragazzi intervistati ha dichiarato di aver ricevuto o trovato informazioni false sul proprio conto in rete.

Inoltre, più di un bambino su 10 riferisce di aver trovato online sue foto private (12,4%) o sue foto che lo mettevano in imbarazzo (10,8%); l'8,3% ha visto pubblicati in rete video privati, il 7,1% rivelazioni su propri fatti personali, il 6,7% video in cui egli stesso era presente che lo hanno imbarazzato.

Terreno fertile per l'espansione di tale fenomeno è rappresentato dalla diffusione di social network, quali, ad es., *Ask.fm*, utilizzato quasi esclusivamente da adolescenti e che permette ai cyberbulli di agire in via anonima.

L'utilizzo distorto di tale strumento ha finito in molti casi per rappresentare un reale pericolo per le giovani generazioni, come del resto testimoniano diversi fatti di cronaca: nel settembre 2013, infatti, a Bologna, è stato utilizzato Ask.fm per organizzare una mega rissa di adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. Per di più, in circa un anno si sono verificati ben cinque i casi di suicidio di adolescenti che hanno ricevuto insulti attraverso Ask.fm, il più conosciuto dei quali è il caso di Hanna Smith, adolescente inglese di soli 14 anni che si è tolta la vita, esasperata dai numerosi insulti ricevuti da utenti anonimi sul citato social.

D'altra parte, è anche vero che procedere all'introduzione di una normativa *ad hoc* potrebbe evitare o, quantomeno, limitare le eventuali divergenze interpretative che possono verificarsi tra giudici in tema di diffamazione; a tal proposito, si segnalano due sentenze paradigmatiche. A tal proposito, si segnalano due sentenze paradigmatiche che hanno risolto due casi simili di diffamazione in modo opposto.

Al riguardo, il Tribunale di Livorno (Ufficio GIP, sentenza 31.12.2012 n° 38912), ha ritenuto che la pubblicazione sulla bacheca Facebook di un post offensivo - contenente un insulto di natura razziale - configuri il reato di diffamazione aggravata, *ex art.* 595, comma 3, c.p.

Al contrario, il Tribunale di Gela, in una stessa ipotesi di insulto tramite Facebook, non ha ravvisato tale reato, in quanto secondo il Collegio è necessario il consenso del titolare per accedere alla propria pagina personale sul social network; dunque, la comunicazione offensiva in questione non è considerata *“potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite”*.

La soluzione auspicabile può probabilmente risiedere nell'introduzione di una o più disposizioni di legge che siano in grado di bilanciare la libertà di espressione sulla rete e la tutela della dignità, in modo da arginare l'estrema eterogeneità e varietà dei fenomeni diffamatori e discriminatori sulla rete e, al contempo, di agevolare l'uniformità delle interpretazioni giurisprudenziali.